Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 7 settembre 1931 - Anno IX** — **Numero 206**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel *retro* del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Longhini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.: F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1373.**

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1931, n. **1023.**

Modifica all'art. 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario modificare l'art. 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, succitata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, è sostituito dal seguente:
« L'organico degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi - è il seguente:

Colonnelli	8
Tenenti colonnelli	25
Maggiori	22
Capitani	213
Subalterni	270 (1)

(1) Fra cui 20 maestri di scherma e un maestro direttore di banda limitatamente al grado di sottotenente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 70. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1374.**

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1931, n. **1068.**

Esecuzione nel Regno del duplice scambio di Note italo-albanese per il contributo finanziario all'Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al duplice scambio di Note italo-albanese che ha avuto luogo a Tirana il 24 giugno 1931 in seguito alla richiesta del Governo Albanese di contributo finanziario sotto forma di prestiti annuali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno al duplice scambio di Note che ha avuto luogo a Tirana fra l'Italia

e l'Albania il 24 giugno 1931 per aderire alla richiesta del Governo Albanese intesa ad ottenere da parte dell'Italia contributi finanziari sotto forma di prestito, per la cifra massima di franchi oro albanesi 10 milioni annui e per un periodo di 10 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1931-32, allo scopo di coprire i disavanzi effettivi di bilancio degli esercizi finanziari 1931-32 e successivi e di assicurare lo sviluppo dell'economia, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica dell'Albania.

Art. 2.

È autorizzata la concessione al Governo Albanese di prestiti ai fini e nei limiti di cui sopra e secondo i termini e le modalità risultanti dalle stesse Note scambiate.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio in corso e, ove occorra, in quelli degli esercizi successivi, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 114. — MANCINI.

N. 1460. Tirana, 24 giugno 1931 - Anno IX

Signor Ministro,

Nel corso delle conversazioni relative alla collaborazione dell'Italia e dell'Albania nel campo dei loro comuni interessi, Vostra Eccellenza mi ha fatto constatare che lo sviluppo dell'economia albanese non poteva ancora avere una ripercussione sulle entrate dello Stato, per permettergli quel progresso economico che rappresenta per l'Italia un interesse vivo ed amichevole.

Vostra Eccellenza mi ha perciò proposto di interessarmi per ottenere dal Regio Governo Italiano Alleato un prestito di carattere tale da facilitare efficacemente il compito ricostruttivo del Governo Albanese ed il progresso della Nazione.

Il Regio Governo Italiano, che ho messo al corrente della richiesta di Vostra Eccellenza, vi si è immediatamente interessato e come amico e come alleato e come Stato vicino ed adriatico: e sono autorizzato ad informare Vostra Eccellenza che esso acconsente a venirvi incontro, allo scopo di venire in aiuto alla realizzazione del programma di assestamento finanziario e di sviluppo economico che il Governo Albanese si propone.

Il Regio Governo quindi, approvando quanto è stato fra noi convenuto, concede allo Stato Albanese dei prestiti per la cifra massima di franchi oro 10.000.000 (dieci milioni) a cominciare dall'esercizio finanziario 1931-1932, da rinnovarsi per altri nove anni. I detti prestiti saranno senza interessi. Per quanto riguarda la data e le modalità della loro restituzione il Governo Italiano ne lascia l'iniziativa al Governo Albanese, il quale penserà a provvedervi quando lo riterrà possibile senza pregiudizio della situazione economica e finanziaria del paese, e in ogni modo non prima che le entrate del bilancio dello Stato Albanese abbiano raggiunto la cifra di cinquanta milioni di franchi oro.

Confermo a Vostra Eccellenza che, in conformità al carattere di questi prestiti, l'ammontare dei quali non sarà mai superiore ai 10 milioni di franchi oro per esercizio, essi dovranno essere diminuiti proporzionalmente all'aumentare dei redditi e alla diminuzione delle spese, di qualsiasi natura, dello Stato Albanese; e che, infine, essi saranno per la maggior parte devoluti allo sviluppo dei lavori pubblici, dell'economia e dell'educazione nazionale.

Passo infine, Signor Ministro, a dichiarare a Vostra Eccellenza che questo atto del Regio Governo Italiano si basa sulla continuità della piena e sincera collaborazione tecnica e politica fra i due Governi; ed esprimo la fiducia che la loro amicizia avrà, da questa grande prova di fraternità, una nuova consacrazione morale nello spirito del popolo albanese, al di fuori e al di sopra dei trattati e degli interessi pratici che già ci legano così intimamente.

Approfitto dell'occasione per presentarle, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SORAGNA.

A S. E. Hyssein Vrioni
Ministro degli affari esteri d'Albania
TIRANA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

N.A. II - 2308/III Tirana, 24 giugno 1931.

Signor Ministro,

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che ho ricevuto la Sua nota n. 1460 del 24 giugno 1931 - Anno IX, del seguente tenore:

« Nel corso delle nostre conversazioni relative alla collaborazione dell'Italia e dell'Albania nel campo dei loro comuni interessi, Vostra Eccellenza mi ha fatto constatare che lo sviluppo dell'economia albanese non poteva ancora avere una ripercussione sufficiente sulle entrate dello Stato, per permettergli quel progresso economico che rappresenta per l'Italia un interesse vivo ed amichevole.

« Vostra Eccellenza mi ha perciò proposto di interessarmi per ottenere dal Regio Governo Italiano Alleato un prestito di carattere tale da facilitare efficacemente il compito ricostruttivo del Governo Albanese ed il progresso della Nazione.

« Il Regio Governo Italiano, che ho messo al corrente della richiesta di Vostra Eccellenza, vi si è immediatamente interessato e come amico ed alleato e come Stato vicino ed adriatico: e sono autorizzato ad informare Vostra Eccellenza che esso acconsente a venirvi incontro, allo scopo di venire in aiuto alla realizzazione del programma di asse-

stamento finanziario e di sviluppo economico che il Governo Albanese si propone.

« Il Regio Governo quindi, approvando quanto è stato fra noi convenuto concede allo Stato Albanese dei prestiti per la cifra massima di franchi oro 10.000.000 (dieci milioni) a cominciare dall'esercizio finanziario 1931-1932, da rinnovarsi per altri nove anni. I detti prestiti saranno senza interessi. Per quanto riguarda la data e le modalità della loro restituzione il Governo Italiano ne lascia l'iniziativa al Governo Albanese, il quale penserà a provvedervi quando lo riterrà possibile senza pregiudizio della situazione economica e finanziaria del Paese, e in ogni modo, non prima che le entrate del bilancio dello Stato Albanese abbiano raggiunto la cifra di cinquanta milioni di franchi oro.

« Confermo a Vostra Eccellenza che, in conformità al carattere di questi prestiti, l'ammontare dei quali non sarà mai superiore ai 10 milioni di franchi oro per esercizio, essi dovranno essere diminuiti proporzionalmente all'aumentare dei redditi e alla diminuzione delle spese, di qualsiasi natura, dello Stato Albanese; e che, infine, essi saranno per la maggior parte devoluti allo sviluppo dei lavori pubblici, dell'economia e dell'educazione nazionale.

« Passo infine, signor Ministro, a dichiarare a Vostra Eccellenza che questo atto del Regio Governo Italiano si basa sulla continuità della piena e sincera collaborazione tecnica e politica fra i due Governi; ed esprimo la fiducia che la loro amicizia avrà, da questa grande prova di fraternità, una nuova consacrazione morale nello spirito del popolo albanese, al di fuori e al di sopra dei trattati e degli interessi pratici che già ci legano così intimamente ».

Il Governo Reale di Albania ringraziando Vostra Eccellenza per la comunicazione, si dichiara d'accordo con quanto è espresso nella lettera dell'Eccellenza Vostra, specialmente per quanto riguarda la condizione di cordiale amicizia e di piena e sincera collaborazione tecnica e politica su cui il Regio Governo d'Italia basa il suo atto, e ringrazia la Grande Nazione Alleata, per l'aiuto così efficace che essa ha voluto portare all'Albania, nella certezza che esso, costituendo un nuovo e indimenticabile titolo di riconoscenza, rinsalderà sempre più i vincoli morali e politici che uniscono già i due popoli vicini.

Approfitto dell'occasione, per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

HYSSEIN VRIONI.

A S. E. il Marchese Meli Lupi di Soragna
Regio Ministro d'Italia
TIRANA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

N.A. II - 2309/I. Tirana, li 24 giugno 1931.

Signor Ministro,

In relazione alle modalità e condizioni dei prestiti annuali concessi dal Regio Governo Italiano al Governo Reale d'Albania, a tenore della Nota n. 1460 dell'Eccellenza Vostra in data 24 giugno 1931-IX, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che il Governo Albanese istituirà una Commissione permanente di quattro membri, incaricata della ripartizione ed erogazione delle somme costituenti i detti prestiti annuali.

Questa Commissione — le cui attribuzioni risultano dalla copia del progetto del decreto Reale di instituzione qui allegato — si uniformerà, nei suoi lavori, al principio, riconosciuto dai due Governi, che l'ammontare dei prestiti, non superiore mai ai 10 milioni di franchi oro, è stato determinato in relazione ad una spesa consolidata di 31 milioni e 550 mila franchi oro, quale risulta dal bilancio preventivo 1931-1932 presentato al Parlamento, e quindi deve variare in meno in misura corrispondente ai miglioramenti conseguiti nelle gestioni dei successivi esercizi finanziari.

Inoltre La informo che per il programma di sviluppo economico a cui è dedicata la maggior parte del prestito il Governo Albanese intende chiedere al Regio Governo Italiano di fornire o riconfermare i seguenti organizzatori:

uno al Ministero delle finanze;

due al Ministero dei lavori pubblici, di cui il primo continuerà nelle sue attuali funzioni, l'altro avrà l'organizzazione dei servizi dei ponti e delle strade;

quattro al Ministero dell'economia nazionale, di cui i tre presenti per i servizi in cui già funzionano, ed un quarto per la direzione dell'agricoltura;

uno all'educazione nazionale.

Due di essi per decreto Reale faranno parte in qualità di membri della Commissione permanente incaricata della ripartizione ed erogazione delle somme costituenti i prestiti annuali di cui sopra.

Il Governo Albanese provvederà a sistemare la posizione degli organizzatori mediante un contratto e corrisponderà loro uno stipendio pari agli onorari ed alle competenze che spettano ai funzionari italiani di pari categoria in servizio all'estero.

Approfitto dell'occasione per rinnovarLe, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

H. VRIONI.

A S. E. il Marchese Antonio Meli Lupi di Soragna
Regio Ministro d'Italia
TIRANA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Regolamento della Commissione per la spartizione e l'uso dei prestiti accordati dall'Italia all'Albania, nell'anno 1931-32 e gli anni che seguono.

Art. 1.

Viene fondata una Commissione permanente per la spartizione e l'uso delle somme che formano i prestiti annuali citati nella legge 24 giugno 1931.

Art. 2.

La Commissione si compone di quattro membri, nominati per decreto Reale. Due dei membri saranno scelti fra gli organizzatori italiani al servizio dello Stato Albanese.

Art. 3.

I membri che cesseranno dal servizio, provvisoriamente o definitivamente, verranno sostituiti, provvisoriamente o definitivamente, da tanti membri i quali pure vengono nominati per decreto Reale, in modo che la formazione della Commissione sia come deliberato nell'art. 2.

Art. 4.

Sua Maestà il Re nomina uno dei membri come presidente della Commissione. Il voto del presidente è uguale al voto di ognuno dei membri della Commissione.

Art. 5.

Le deliberazioni della Commissione verranno prese con maggioranza di voti e per la validità di queste deliberazioni occorre la partecipazione dei quattro membri.

Tutte le deliberazioni prese dopo essere passate per i vari canali secondo le leggi dello Stato, assumono la forma definitiva dopo l'approvazione di Sua Maestà il Re.

Art. 6.

Le funzioni ed i diritti della Commissione sono:

a) Delibera ed assume delle misure per ritirare dai prestiti le somme che verranno messe alla disposizione delle varie Amministrazioni e fissa alle Amministrazioni le parti delle somme che ad esse spettano. Per compiere questo scopo, la Commissione dovrà esaminare le richieste delle somme e dei programmi del loro uso, che ogni Amministrazione si obbliga di presentare. La Commissione può approvarle oppure modificarle, queste domande e programmi, e presentare di propria iniziativa, alle competenti Amministrazioni, delle proposte per il miglior uso di queste somme.

Per ordine di Sua Maestà il Re, può controllare direttamente oppure con l'intervento dei delegati speciali, i documenti, le scritture e le contabilità di ogni natura che si trovano presso le Amministrazioni ed hanno relazione con l'uso delle somme dei prestiti.

b) Prima che vengano presentati all'esame del Consiglio di Stato, per ordine di Sua Maestà il Re, la Commissione ha diritto di esaminare la procedura, la formazione degli atti, dei contratti delle concessioni e le varie nomine, che impegnano le Amministrazioni statali, sempre per quanto queste hanno relazione con l'uso delle somme dei prestiti.

La Commissione darà la propria opinione sui conflitti di ogni natura che possono sorgere sugli atti come contratti, concessioni, nomine ecc., che hanno relazione coi prestiti. Essa darà la sua opinione (parere) anche in caso di un conflitto che può sorgere durante l'esecuzione di questi, rispettando sempre agli organi statali i diritti loro accordati dalle leggi in vigore.

c) Sempre per ordine di Sua Maestà il Re, la Commissione comunicherà al Governo, e questo è obbligato di esaminare, le proposte dalle quali può derivare un miglioramento della situazione finanziaria come pure quelle che per la loro natura possono peggiorare.

Per questo scopo può prendere conoscenza direttamente oppure a mezzo dei delegati speciali sui varii atti relativi che trovansi presso le Amministrazioni.

Art. 7.

La Commissione, oltre al personale dell'Ufficio, potrà adoperare pure l'opera degli impiegati amministrativi e tecnici per potere compiere le funzioni riconosciute da questo regolamento.

Art. 8.

Le spese di ogni natura per il funzionamento della Commissione come pure le indennità che verranno corrisposte ai membri della Commissione, al personale degli uffici ed agli impiegati che potranno essere assunti al servizio verranno pagate dalla Cassa dello Stato.

Art. 9.

Con la fine dei prestiti accordati, la funzione della Commissione finisce per decreto Reale.

Art. 10.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nel « *Fletorja Zyrtare* » (Gazzetta Ufficiale).

Art. 11.

Il Corpo dei Ministri viene incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.

Il Presidente del Consiglio, Min. a i. dell'econ. nazion.
PANDELI EVANGJELI.

Il Ministro della giustizia, Min. ad i. per l'istruzione
M. TUTULANI.

Il Ministro degli esteri:
H. VRIONI.

Il Ministro dell'interno:
MUSÀ JUKA.

Il Ministro delle finanze:
L. KARECO.

Il Ministro dei lavori pubblici:
IZET DIBRA.

ZOG I

RE DEGLI ALBANESI.

Sulla proposta della Presidenza del Consiglio n. 1178-VIII in data 24 giugno 1931;

Sentita ed approvata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 1931;

Decreta

L'approvazione e l'esecuzione del regolamento sul funzionamento della Commissione speciale per la spartizione e l'uso dei prestiti.

Tirana, li 30 giugno 1931.

ZOG I.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

N. 1461.

Tirana, 24 giugno 1931-IX.

Signor Ministro,

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che ho ricevuto la Sua Nota n. 2309/I in data 24 giugno 1931, del seguente tenore:

« In relazione alle modalità e condizioni dei prestiti annuali concessi dal Regio Governo Italiano al Governo Reale d'Albania, a tenore della nota n. 1460 dell'Eccellenza Vostra in data 24 giugno 1931-IX ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che il Governo Albanese instituirà una Commissione permanente di quattro membri, incaricata della ripartizione ed erogazione delle somme costituenti i detti prestiti annuali.

« Questa Commissione — le cui attribuzioni risultano dalla copia del progetto del decreto Reale di instituzione qui allegato — si uniformerà, nei suoi lavori, al principio, riconosciuto dai due Governi, che l'ammontare dei prestiti, non superiore mai ai 10 milioni di franchi oro, è stato determinato in relazione ad una spesa consolidata di 31 mi-

lioni e 550 mila franchi oro, quale risulta dal bilancio preventivo 1931-1932 presentato al Parlamento, e quindi deve variare in meno in misura corrispondente ai miglioramenti conseguiti nelle gestioni dei successivi esercizi finanziari.

« Inoltre La informo che per il programma di sviluppo economico a cui è dedicata la maggior parte del prestito il Governo Albanese intende chiedere al Regio Governo Italiano di fornire o riconfermare i seguenti organizzatori:

uno al Ministero delle finanze;

due al Ministero dei lavori pubblici, di cui il primo continuerà nelle sue attuali funzioni, l'altro avrà l'organizzazione dei servizi dei ponti e delle strade;

quattro al Ministero dell'economia nazionale, di cui i tre presenti per i servizi in cui già funzionano, ed un quarto per la direzione dell'agricoltura;

uno all'educazione nazionale.

« Due di essi per decreto Reale faranno parte in qualità di membri della Commissione permanente incaricata della ripartizione ed erogazione delle somme costituenti i prestiti annuali di cui sopra.

« Il Governo Albanese provvederà a sistemare la posizione degli organizzatori mediante un contratto e corrisponderà loro uno stipendio pari agli onorari ed alle competenze che spettano ai funzionari italiani di pari categoria in servizio all'estero ».

Mentre a nome del Regio Governo Italiano, prendo atto e mi dichiaro d'accordo sul contenuto della su trascritta Nota, nonchè del testo del progetto di decreto Reale allegato alla Nota stessa relativo alla istituzione ed al funzionamento della Commissione permanente, passo a porgerLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA.

A S. E. Hyssein Vrioni
Ministro degli affari esteri d'Albania

TIRANA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1375.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. **1073**.

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2084, concernente l'ordinamento edilizio del comune di Salsomaggiore;

Ritenuto che in esito alla citata legge quel Comune ha adottato un progetto di piano regolatore nel quale sono fissati i limiti dell'ampliamento indicanti i tracciati delle nuove vie e delle zone di fabbricazione e dettate le norme di fabbricazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di approvare tale piano di massima perchè possa servire di base alla compilazione dei progetti esecutivi, intesi alla sistemazione igienico-edilizia di quelle stazioni di cura;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore in data 30 dicembre 1928-VII a firma dell'ingegnere Cesare Chiodi esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in seduta 27 novembre 1930-IX ed il regolamento per la sua esecuzione.

Un esemplare del piano costituito da tre tavole in iscala 1:2000 e un esemplare del regolamento, vistati dal Ministro dei lavori pubblici, saranno depositati all'archivio di Stato.

Art. 2.

I progetti dei piani parziali di esecuzione, e i relativi piani parcellari, saranno approvati con Regio decreto, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e previa l'osservanza delle procedure della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Art. 3.

Nell'esecuzione del piano il comune di Salsomaggiore potrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, espropriare gli immobili laterali alle vie, viali, piazze e giardini compresi nel piano fino a una profondità di metri trenta dalle fronti delle strade ed aree pubbliche su dette.

Art. 4.

Per la valutazione della indennità di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione del piano regolatore, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, giusta l'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2084.

Art. 5.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di approvare le modificazioni del piano regolatore che venissero dal Comune riconosciute opportune, nel corso della sua attuazione.

Art. 6.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o di uso pubblico, il Comune dovrà prendere preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 7.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto e dalla legge 25 novembre 1926, n. 2084, saranno osservate le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni venticinque da oggi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento affinchè sia convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1376**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **1074**.

Approvazione del piano regolatore edilizio del centro di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio per la sistemazione del centro della città di Forlì;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì, esaminato dal Consiglio superiore per le antichità e belle arti in seduta 19 maggio 1931-IX e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in seduta 30 maggio 1931-IX.

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria generale in iscala 1:2000, da una planimetria della sistemazione della Porta Garibaldi in iscala 1:100, da quattordici piante dei tipi, da tredici elenchi delle proprietà da espropriarsi, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici e depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del presente decreto.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto, agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni generali e della località.

I periti non dovranno nella stima per l'indennità tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione del piano.

Art. 3.

È accordata al comune di Forlì la facoltà di espropriare le zone laterali alle vie e piazze fino a una profondità di cinquanta metri dalle fronti delle strade ed aree pubbliche.

Art. 4.

È concesso al Comune il diritto di imporre ai proprietari di beni confinanti o contigui alle nuove vie, piazze e giardini in esso compresi, un contributo in danaro nella misura della metà del maggior valore che verranno ad acquistare le loro proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Saranno approvate con Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme di fabbricazione relative agli edifici prospettanti sulle strade, o siti fino a una profondità di metri cinquanta dalle fronti stradali.

Art. 6.

Tutte le costruzioni eseguite in conseguenza dell'attuazione del presente decreto entro il termine di cui al successivo art. 9 godranno dell'esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 7.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà al Comune per l'esproprio e l'acquisto di fabbricati da demolirsi e per l'esecuzione del piano, è stabilita nella somma fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 8.

Il Governo del Re mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di approvare le modificazioni del piano regolatore, che venissero riconosciute opportune dal comune di Forlì, nel corso della sua attuazione, e di estendere alle medesime le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Per l'attuazione del piano è stabilito il termine di anni venticinque da oggi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento affinchè sia convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 6. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1377**.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1931, n. **1082**.

Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 24.000.000.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni nell'esercizio 1931-32 per i lavori medesimi, entro il suddetto limite di 24 milioni.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla inscrizione dei necessari stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-32.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 14. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1378**.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. **1084**.

Provvedimenti per la ripartizione delle attività della cessata Banca austro-ungarica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 206 del Trattato di pace di San Germano e l'articolo 189 del Trattato di pace di Trianon, trattati rispettivamente conclusi il 10 settembre 1919 tra l'Italia e l'Austria ed il 4 giugno 1920 tra l'Italia e l'Ungheria, e rispettivamente ratificati il 16 luglio 1920 ed il 26 luglio 1921 ed approvati con i Regi decreti 6 ottobre 1919, n. 1804, e 15 gennaio 1922, n. 37, riguardanti la liquidazione della Banca austro-ungarica;

Vista l'ordinanza del Comando Supremo del R. Esercito 31 marzo 1919, nonchè i Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2227, e 29 gennaio 1920, n. 144, concernenti il cambio della valuta austro-ungarica nella Venezia Giulia e Tridentina;

Visti i Regi decreti-legge 10 giugno 1921, n. 739; 20 agosto 1921, n. 1125; 10 settembre 1923, n. 1982; 2 marzo 1924, n. 379; 8 febbraio 1925, n. 234, e 7 ottobre 1926, n. 1788, riguardanti il cambio della valuta austro-ungarica nel territorio della Dalmazia occupata;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, concernente la conversione monetaria di Fiume;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla ripartizione dei proventi derivanti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ed anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a tutto quanto riterrà necessario per addivenire alla ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica.

Art. 2.

Contro i provvedimenti in genere, relativi all'applicazione del presente decreto-legge, non sarà ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, da parte degli interessati.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Tutti gli atti che hanno per oggetto la conversione delle valute austro-ungariche in valuta italiana sono esenti da qualsiasi tassa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1379.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 1075.

Finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e 7 febbraio 1926, n. 193, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 15 luglio 1926, n. 1263, riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di un'operazione diretta ad una somministrazione di fondi, da parte della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in conto corrente, alla Cassa depositi e prestiti, allo scopo che questa possa poi mutuare la somma al suddetto Istituto;

Visto il disposto dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a termini ed agli effetti dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, numero 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ad assumere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la somma di L. 4.500.000 per conto e su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con destinazione quanto a L. 1.500.000 alle costruzioni in Novara e quanto a L. 3.000.000 alle costruzioni in Brescia.

L'assunzione della somma anzidetta in conto corrente si effettuerà man mano che si somministreranno i mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per tali costruzioni, ma non oltre l'anno 1933, restando in ogni caso i conti correnti relativi chiusi entro detto termine, qualunque sia la somma corrisposta ed essendo in facoltà dell'Istituto e della Cassa depositi e prestiti, rispettivamente, di concretare le operazioni delle quali si tratta anche per somme minori di quelle autorizzate con le presenti disposizioni.

Art. 2.

Sul conto corrente di L. 1.500.000 relativo alle costruzioni da eseguirsi in Novara, decorrerà a favore della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde l'interesse annuo del 6 %, da corrispondersi in via semestrale posticipata in ragione del 3 %.

Sul conto corrente di L. 3.000.000 relativo alle costruzioni da eseguirsi in Brescia, decorrerà l'interesse annuo del 6,25 %, da corrispondersi in via semestrale posticipata in ragione del 3,125 %.

Detti tassi, rispettivamente del 6 % e del 6,25 %, dovranno essere per la Cassa di risparmio al netto da ogni imposta o tassa presente o futura, e ciò in relazione al disposto del successivo art. 4.

Gli interessi maturati anteriormente all'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati in via semestrale e saranno portati in aumento della somma prelevata.

L'ammortamento del debito risultante dai suddetti conti correnti comincierà dal 1° gennaio successivo alla ultimazione di ciascuno dei due gruppi di costruzioni anzidette. In ogni caso l'inizio dell'ammortamento non potrà differirsi oltre il 1° gennaio 1934. All'uopo sarà costituita una semestralità posticipata costante comprensiva dell'interesse nelle misure rispettivamente anzidette e di una quota di capitale commisurata alla estinzione graduale del debito in 50 anni.

Dette semestralità saranno pagate dalla Cassa depositi e prestiti alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno; le somme versate anticipatamente per ogni semestralità verranno scontate al saggio d'interesse del conto rispettivo.

Sulle somme pervenute alla Cassa di risparmio dopo le rispettive scadenze saranno dovuti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato gli interessi al medesimo saggio di interesse del conto.

Con le stesse decorrenze e con le stesse modalità l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato regolerà ed ammortizzerà il proprio debito verso la Cassa depositi e prestiti garantendolo con la iscrizione di prima ipoteca sui terreni e sulle costruzioni.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti avrà in ogni tempo la facoltà, previo avviso di sei mesi, di estinguere anticipatamente il conto corrente e di versare degli acconti.

Art. 4.

Qualsiasi imposta o tassa presente o futura, compresa quella di ricchezza mobile eventualmente dovuta in dipendenza delle operazioni di cui al presente decreto, è posta a carico dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, escluso ogni diritto di rivalsa.

Art. 5.

Per il regolamento dei rapporti nascenti dalle presenti disposizioni fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, le disposizioni stesse sostituiscono in ogni effetto la formale convenzione; le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite fra i due Istituti per semplice corrispondenza.

Per quel che concerne i mutui da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti vigono le disposizioni regolatrici dei mutui della Cassa stessa in tutto quanto non è esplicitamente disciplinato dalle presenti disposizioni.

Art. 6.

Nei riguardi delle operazioni previste dalle presenti disposizioni la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde è autorizzata a derogare dalle disposizioni e limitazioni stabilite nel suo statuto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1931 *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 7. — MANCINI.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 17 luglio 1931, concernente la Commissione di vigilanza sull'Istituto di emissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 agosto 1931, pag. 4241, deve considerarsi soppressa la parola « defunto » premessa alle parole « cav. di gr. cr. marchese avv. Ernesto D'Agostino » e premesso l'avverbio « già » alle parole « presidente di sezione del Consiglio di Stato », come da postilla al testo originale, regolarmente approvata, in data 4 settembre 1931-IX.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 159 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ferencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferencich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Blasnicich, nato ad Antignana il 30 aprile 1863 e abitante a Gallignana (Pisino), 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferenzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Ghersettich di Giuseppe e di Maria Slancich, nata a Sarezzo il 20 settembre 1873, alla figlia Anna, nata ad Antignana il 12 giugno 1909, nonchè ai figli della def. moglie Oliva Crismanich, nati ad Antignana: Giovanni, il 23 aprile 1891; Natale, il 2 marzo 1897, alla nuora Caterina Bason fu Giuseppe e di Domenica Cerglienco; moglie del figlio Natale, nata a Scopliacco il 6 novembre 1905 ed alla nipote Maria, figlia di Natale Ferencich e di Bason Caterina, nata a Gallignana il 4 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5043)

N. 164 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ferencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferencich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Paolina Derndich, nato a Pisino il 7 marzo 1881 e abitante a Pisino, via dei Nobili n. 616, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fiorencis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Giovanna Udovicich di Giuseppe e di Maria Vretenar, nata a Pedena il 21 febbraio 1889 ed ai figli, nati a Pisino: Bruno, il 24 novembre 1913; Anna, il 29 maggio 1912; Giuseppina, il 9 ottobre 1909; Caterina, il 18 maggio 1920; Ernesto, il 3 agosto 1921; Francesco, il 15 maggio 1923; Nerina, il 27 aprile 1926; Giovanni, il 15 novembre 1927, nonchè al figlio Giuseppe della defunta moglie Caterina Cech, nato a Pisino il 20 luglio 1906, ed alla madre Paolina Derndich fu Giorgio e fu Maria Opassich vedova di Matteo Ferencich, nata a Bottenega il 1° gennaio 1850.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5044)

N. 158 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ferencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferencich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Antonia Parisvulgo Blasnicich, nato ad Antignana il 25 dicembre 1849 e abitante a Pisino, via del Grappa, 249, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferenzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5046)

N. 640 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Colich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Colich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Butcovich, nato a Orbanici (Filippano) il 29 aprile 1869 e abitante ad Altura n. 84, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Vittassovich fu Giovanni e fu Giovanna Tomosich, nata a Filippano (Dignano) ed al figlio Antonio nato a Orboniglio (Filippano) il 9 febbraio 1891, nonchè alla nuora Maria Batel fu Giovanni e fu Mattea Mircovich, nata a Barbana il 24 settembre 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5061)

N. 234 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giacovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacovaz Antonio, figlio di Giovanni e di Antonia Braico, nato a Oscurus (Buie d'Istria) il 6 novembre 1869 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacovani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Marchesich di Antonio e di Giovanna Costich, nata a Oscurus il 21 ottobre 1876; al figlio Antonio, nato a Oscurus il 23 febbraio 1905; alla nuora Maria Scherlich fu Giovanni e di Maria Giacovaz, moglie di Antonio Giacovaz, nata a Oscurus il 17 dicembre 1907, ed alla nipote Maria, figlia di Antonio Giacovaz e di Maria Scherlich, nata a Oscurus il 23 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5063)

N. 232 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Gellicich » e « Giacovaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Gellicich Antonia ved. di Antonio, nata Giacovaz, figlia del fu Giuseppe Giacovaz e della fu fu Giovanna Crevatin, nata a Oscurus (Buie d'Istria) il 15 dicembre 1858 e abitante a Buie d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelli » e « Giacovani » (Gelli ved. Antonia nata Giacovani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5064)

N. 235 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giacovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacovaz Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Antonia Braico, nato a Oscurus (Buie d'Istria) il

30 settembre 1871 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacovani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia-Maria Braico di Antonio e di Caterina Bribaz, nata a Oscurus il 12 maggio 1876 ed ai figli nati a Oscurus: Giovanni, il 14 marzo 1908; Maria, il 1° novembre 1909; Lidia, il 22 marzo 1912; Antonia, il 14 febbraio 1914; Amalia, il 10 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5065)

N. 278 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gladich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Maria Gladich, nato a Collalto (Buie d'Istria) il 3 maggio 1874 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gladi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Chersicla di Giovanni e fu Giovanna Schemscher, nata a Portole il 15 agosto 1873, ai figli nati a Collalto: Vittorio, il 7 marzo 1906; Maria, il 13 marzo 1909; Umberto, il 18 agosto 1914, nonchè alla nuora Caterina Fermo di Giovanni e fu Caterina Marchesich, moglie di Vittorio Gladich, nata a Collalto il 9 settembre 1906 ed al nipote Massimo, figlio di Vittorio Gladich e di Caterina Fermo, nato a Collalto il 27 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5066)

N. 224 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gardos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gardos Domenico, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Cinich, nato a Crasizza (Buie d'Istria) l'8 settembre 1865 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Radessich fu Antonio e fu Maria Dubaz, nata a Villa Gardossi il 3 novembre 1866 ed ai figli, nati a Villa Gardossi: Angela, il 9 luglio 1901; Matteo, il 4 giugno 1906, nonchè alla nuora Visintin Antonia fu Antonio e di Maria Cinich, vedova di Antonio Cardos, nata a Villa Gardossi il 5 febbraio 1892 ed ai nipoti, figli del fu Antonio Gardos e di Antonia Visintin, nati a Villa Gardossi: Antonio, il 10 novembre 1912; Maria, il 8 ottobre 1918; Ettore, il 9 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5067)

N. 3390-641.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Angelo di Angelo e di Lucia Viola, nato a Gradisca d'Isonzo il 13 marzo 1896 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Maria fu Valentino Visentin, nata a Gradisca il 25 dicembre 1898, moglie;

Bratus Enea, nato a Gradisca il 17 marzo 1921, figlio;

Bratus Vettari, nato a Gradisca il 22 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Il prefetto*: SPASIANO.

(5935)

N. 3390-640.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto,

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Rodolfo fu Giuseppe, nato a Circhina il 17 aprile 1902 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5936)

N. 3390-639.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Giuseppe fu Francesco e di Marianna Simsig, nato a Gorizia il 13 gennaio 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5937)

N. 3390-638.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Teresa di Pietro Macarovic e di Maria Presen, nata a Gorizia il 3 febbraio 1865 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Raffaele fu Martino, nato a Gorizia il 5 novembre 1896, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5938)

N. 3390-637.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus Marianna ved. Komel di Giacomo e di Marianna Brezavscek, nata a Chiapovano il 23 aprile 1866 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5939)

N. 3390-636.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus Maria di Stefano e di Maria Selach, nata a Circhina il 18 agosto 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5940)

N. 3390-635.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus Maria fu Francesco e di Caterina Pust, nata a Skocidol-Zleb (Jugoslavia) il 19 aprile 1889 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5941)

N. 3390-634.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus Martina fu Martino e di Teresa Makorovic, nata a Gorizia il 13 novembre 1894 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5942)

N. 3390-633.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Giovanni di Maria Bratus, nato a Idria il 24 maggio 1925 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5943

N. 3390-632.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Leopoldo fu Giuseppe e di Maria Cerne, nato a Idria l'8 novembre 1904 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ittaliana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Caterina di Giovanni Sulgaj, nata a Idria il 30 aprile 1890, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5944)

N. 3390-631.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Maria di Elena Cerne, nata a Trieste il 5 aprile 1867 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Francesca fu Giuseppe, nata a Idria il 28 gennaio 1900, figlia;

Bratus Paola fu Giuseppe, nata a Idria il 18 gennaio 1910, figlia;

Bratus Mario illegittimo di Paola, nato a Idria il 5 gennaio 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5945)

N. 3390-630.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Maria di Antonio Erjavec e fu Nagode Giovanna, nata a Idria di Sotto il 18 luglio 1904 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Maria fu Mattia, nata a Idria il 28 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5946)

N. 3390-700.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Enrico fu Giovanni e fu Felc Agnese, nato a Idria il 10 luglio 1872 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Luigia fu Leopoldo Mocnik, nata a Idria il 15 giugno 1873, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5951)

N. 3390-699.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Francesco fu Mattia e della fu Maria Kogej, nato a Idria il 19 gennaio 1878 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Anna di Antonio Baloh, nata a Idria il 23 luglio 1892, moglie;
Bratuz Giulia, nata a Idria il 29 maggio 1915, figlia;
Bratuz Francesco, nato a Idria il 19 luglio 1916, figlio;
Bratuz Giuseppe, nato a Idria il 27 febbraio 1920, figlio;
Bratuz Antonio, nato a Idria il 5 gennaio 1923, figlio;
Bratuz Maria, nata a Idria il 24 ottobre 1924, figlia;
Bratuz Giovanna, nata a Idria il 16 maggio 1926, figlia;
Bratuz Andrea, nata a Idria il 29 novembre 1927, figlio;
Bratuz Dorotea, nata a Idria il 29 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(5952)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale estera « Source Marie Christine ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 luglio 1931-IX, n. 170, la Società anonima delle acque minerali naturali del Breuil e Bloc è autorizzata a mettere in libera vendita, sotto il nome di « Source Marie Christine » l'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente Marie Christine nel comune di Breuil sur Couze (Puy de Dôme) Francia.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della capacità di circa 20 centilitri con capsula di chiusura.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari a fondo bianco, delle dimensioni di mm. 160×83 sulle quali è delimitato da linee azzurre ornamentali un rettangolo di mm. 148×68. Questo a sua volta è diviso in tre sezioni verticali. Nella centrale (larga 93 mm.) sono inserite le seguenti frasi: (a caratteri azzurri) « Eau-Minerale naturelle-Du Breuil-Couze (Puy de Dôme); (a caratteri rossi) « Source Marie Christine-Carbo-Cazeuse-Alcaline »; (a caratteri azzurri) « Autorisée Par l'Etat 9 Juillet 1912 - En raison de ses propriétés fixatrices d'oxygéne il est essentiel que cette eau - *Soit consommée* aussitôt debouchée; (a caratteri rossi) « Cie de l'Hydroxydase »; (a caratteri bleu) « S. A. des Eaux minérals naturalles Du Breuil et Du Broc (Puy de Dôme) - Siege Social: 10 Rue Blanche 10 Paris ».

Nella sezione di sinistra, a caratteri azzurri, sono elencate le indicazioni terapeutiche dell'acqua e cioè: Arthritieme - Rhumatisme - Convalescences - Lymphatisme - Intoxsications. Maladies infectieuses - Formes Catarrhales du Tube digestif et des voies urinaires ». A destra a caratteri azzurri, sono impressi i risultati delle analisi chimica e batteriologica. Fuori inquadratura (a caratteri pure azzurri) sono riportati gli estremi del decreto di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(6602)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale « Digestiva Gastrica Sansoni ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 7 luglio 1931, numero 166, la Società italiana delle acque minerali sintetiche « Sansoni » è autorizzata a mettere in libera vendita, sotto il nome di « Digestiva Gastrica Sansoni » l'acqua minerale artificiale preparata nello stabilimento sito in Aosta, di proprietà del sig. Savarino Stefano.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della capacità di un litro e mezzo litro, di vetro misto o mezzo bianco, a forma liscia, senza spalla, con fondo liscio, chiuse con tappo meccanico.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari (mm. 176×110) stampate in inchiostro bleu e rosso. Sulla etichetta è delimitato, da una inquadratura a linee rette, uno spazio rettangolare (mm. 171×78) che porta al centro il busto di Pasteur. Lungo il bordo superiore dell'inquadratura è scritto a caratteri alti mm. 6 « Aqua minerale artificiale sterilizzata da tavola » e sotto tale dicitura « Formula del prof. Sansoni ». Altezza dei caratteri mm. 45.

Nello spazio a sinistra della figura è delimitato da linee rosse un rettangolo di mm. 60×18 nel quale a caratteri rossi è scritto su due righe il nome dell'acqua « Digestiva Gastrica Sansoni ». Al disotto del rettangolo sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione ed i risultati dell'analisi batteriologica. Dall'altro lato della figura sono riportati i risultati dell'analisi chimica; sotto la figura la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento concessionario per la fabbricazione « Aosta Stabilimento S. Savarino » e lungo tutto il bordo inferiore le onorificenze ottenute. Nella parte alta dell'etichetta, fuori quadro, è scritto a caratteri rossi, alti millimitri 23 « Sansoni » e, sovrastampato a tale parola, a caratteri bleu alti mm. 8 « Sintetiche »; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(6603)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 178.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 settembre 1931 Anno IX

Francia	74.96	Oro	368.94
Svizzera	372.60	Belgrado	33.70
Londra	92.926	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.712	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	170.75	Norvegia	5.111
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.534	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.67	Danimarca	5.11
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	73.95
Peso Argentino Oro	12.225	Rendita 3.50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.37	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.121	Consolidato 5 %	82.10
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3.50%	79.95

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.